II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1994

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di agrostide canina che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(94/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/19/CEE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » [3], modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE [4], in particolare l'articolo 3,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che in Germania la produzione di sementi di agrostide canina rispondenti ai requisiti della direttiva 66/401/CEE nel 1994 è stata insufficiente e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva 66/401/CEE;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica federale di Germania, fino al 31 luglio 1995, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suddetta che non siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Repubblica federale di Germania con sementi non rispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione di tali sementi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, fino al 31 luglio 1995, ad ammettere la commercializzazione, nel suo territorio, di un quantitativo massimo di 0,3 t di sementi commerciali di agrostide canina (Agrostis canina L.).

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati a permettere, nei limiti definiti dall'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di sementi la cui commercializzazione è autorizzata a norma del suddetto articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61.
[3] GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 21.
[4] GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 108.